

All. 3

ANTONIO F. ROSA & GIULIA FERRARESE
STUDIO LEGALE
VIA ROSA NR. 8 37121 VERONA
TEL. 045-8002239 FAX 045-8002605

MERCURIO, PASQUALIN BRAGADIN
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Via Ancona 17 30172 Mestre (Vv) Tel. 041 322602

DEPOSITATO
04 MAR. 2009
IL CANCELLIERE
1552/06
ORIGINALE

TRIBUNALE DI VENEZIA
RICORSO EX ART. 447 bis c.p.c.

AIM Bonifiche srl (C.F. e P.IVA 03114260247) In persona del
Presidente del CdA - dr. Renato Guerzoni - con sede in Contra'
Pedemuro S. Biagio 72 - Vicenza rappresentata e difesa, in forza
di procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Antonio F.
Rosa e Giulia Ferrarese di Verona, e dell'avv. Andrea Pasqualin di
Venezia elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in
Venezia-Mestre, V.le Ancona nr. 17.

PROCURA: Si delega al
rappresentanza, assistenza,
difesa nella presen.
procedura AIM BONIFICI
CONTRO ECOVENETA

ad in qualsiasi suo ulteriore
grado o fase, anche
riassunzione, opposizione,
appello, precetto, esecuzione
(individuale o concorsuale,
opposizione all'esecuzione
agli atti esecutivi, opposizioni
di terza, ecc. AVV.TI

ANTONIO F. ROSA
GIULIA FERRARESE
ANDREA PASQUALIN
cui vengono conferiti - anch.
disgiuntamente - tutti i poter
inerenti e conseguenti a
mandato alle liti ex art. 8-
cpc, ivi compresi quelli di
comparire in udienza ai sensi
degli artt. 183 e 420 c.p.c.,
transigere e conciliare, sic
giudizialmente che stragiudi-
zialmente, proporre domande
riconvenzionali chiamare terzi
in causa, intervenire in ogni
giudizio sia cognitivo sia
esecutivo, rinunciare agli atti
ed accettare rinunce, proporre
impugnazioni, interrompere
prescrizioni e impedire
decadenze, incassare somme e
rilasciare quietanze, nonchè
farsi sostituire, domiciliarsi,
nominare e delegare - presso
qualsiasi altro Foro - altri
avvocati e procuratori ai quali
sono fin d'ora concesse le
identiche facoltà.
Si elegge domicilio in
VENEZIA-MESTRE V.LE
ANCONA 17 PRESSO AVV.
ANDREA PASQUALIN

I procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le
comunicazioni al nr. di fax 041/5322617, nel rispetto della
normativa regolamentare.

avverso

ECOVENETA s.p.a. con sede legale in Viale dell'Industria 42 -
Vicenza (VI), (C.F. e P.IVA 01561150242) in persona del legale
rappresentante pro tempore

premessso

L'attore:

AIM Bonifiche srl è una società che gestisce la piattaforma rifiuti
pericolosi sita a Marghera, via Righi 10. Il Comune di Vicenza, per
il tramite di AIM Vicenza spa, detiene il controllo di AIM Bonifiche
srl (ex AIMECO s.r.l.), che pertanto ha tutte le caratteristiche di
una società di proprietà pubblica.

DEPOSITATO
04 MAR. 2009
IL CANCELLIERE

A.C.S.
AIM BONIFICI
i autorizza
A. Rosa
Giulia

La società viene costituita il 25/11/2003 con la denominazione di AIMECO SRL ed il 13/01/2006 l'assemblea dei soci di AIMECO delibera la modifica della ragione sociale in AIM BONIFICHE SRL.

Il fatto: le vicende

- 1) Il 27 maggio 2003 la società ECOVENETA s.p.a. stipulava con Servizi Costieri srl un contratto di affitto di azienda, con opzione di acquisto inerente l'impianto di trattamento di rifiuti tossici di proprietà della Servizi Costieri srl sito a Marghera, via Righi 10 (attività esercitata da SERVIZI COSTIERI SRL, a seguito di provvedimento nr. 58057, della Provincia di Venezia);
- 2) l'8 marzo 2004 su richiesta della Procura di Venezia, che indagava dal 2002 sulla illecita attività di varie aziende nello smaltimento di rifiuti, e tra queste Servizi Costieri, veniva eseguito il sequestro (provvedimento 23.02.2004 Tribunale di Venezia) di vari impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, tra questi la piattaforma di Marghera (VE), in quel momento gestita da ECOVENETA s.p.a.;
- 3) Il giorno successivo con scrittura privata autenticata del 9 marzo 2004 AIMECO srl subentrava nel contratto d'affitto ad ECOVENETA s.p.a., nulla opponendo la SERVIZI COSTIERI srl. Il contratto di cessione dell'affitto di azienda fu sottoscritto per entrambe le parti dal dr. Lombardi nella duplice veste di Amministratore sia di ECOVENETA che di AIMECO, a ciò autorizzato;



4) sia Ecoveneta spa che Servizi Costieri srl omettevano di dare notizia sia del sequestro, che dell'esistenza di qualsivoglia irregolarità nella gestione della discarica; anzi alla clausola nr. 5) del contratto di cessione la società cedente garantiva la validità ed efficacia del contratto ceduto.

Le predette circostanze erano invece ben note al dr. Lombardi che in sede di interrogatorio nell'ambito dell'indagine penale alla domanda "Come mai AIMECO S.r.l. subentrò nel contratto di affitto il 09.03.2004, giorno successivo a quello in cui è avvenuto il sequestro del sito di Marghera ad opera dei Carabinieri del N.O.E.?" dichiarava: "Mi sembra di ricordare che la volturazione del contratto inizialmente era stata fissata al 05.03.2004 dal notaio Barone di Vicenza. La stipula tuttavia non è stata effettuata in tale data causa indisponibilità del notaio; la stessa è stata quindi rinviata al giorno 08.03.2004. In tale giorno, mentre mi stavo recando dal predetto notaio, saputa la notizia dell'intervento dei Carabinieri del N.O.E. presso il sito di Marghera per procedere al sequestro, ho rinviato l'impegno al giorno successivo".

In precedenza, già il 28 ottobre 2003 la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse aveva proceduto all'audizione dell'amministratore delegato della Ecoveneta Spa, dr. Bruno Lombardi il quale dichiarava:



- "PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'amministratore delegato della Ecoveneta Spa, Bruno Lombardi.

La Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad un'audizione dell'amministratore delegato della Ecoveneta Spa, Bruno Lombardi, in ordine ai profili di attività della società medesima, al fine di acquisire elementi conoscitivi sulla recente vicenda del presunto traffico di rifiuti pericolosi che coinvolgerebbe le società Nuova Esa di Marcon ed Ecoveneta Spa, ex Servizi Costieri di Marghera. Ricordo che su tale vicenda è già stata aperta un'indagine da parte della procura di Venezia.

Nel rivolgere un saluto ed un ringraziamento per la disponibilità manifestata, do la parola al dottor Bruno Lombardi, riservando eventuali domande dei colleghi della Commissione al termine del suo intervento.

BRUNO LOMBARDI Amministratore delegato della Ecoveneta Spa.:
"Dal 1° giugno di quest'anno abbiamo acquisito, in locazione d'azienda, la Servizi Costieri, per cui non ho ancora cognizione di come abbia operato la precedente amministrazione se non da notizie di stampa. Sappiamo comunque che vi sono inchieste in corso."

(omissis)

- PRESIDENTE. "Le notizie di eventuali coinvolgimenti in indagini della magistratura sono pervenute a voi solo attraverso la stampa?"

BRUNO LOMBARDI, Amministratore delegato della Ecoveneta Spa.

"Attraverso la stampa e per la conoscenza della vecchia proprietà, attuale proprietà della società Servizi Costleri, che opera a Vicenza (il geometra Valle). Abbiamo acquisito la Servizi Costleri perché nella filiera delle nostre attività è molto coerente avere un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi, che a noi mancava; l'abbiamo presa in locazione per 30 mesi, il tempo necessario per evitare eventuali revocatorie, perché ritenevamo che la società fosse oberata dal punto di vista finanziario."

5) Lombardi dichiarava altresì nel Consiglio di Amministrazione AIMECO del 24.03.2004:

"... Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato sig. Bruno Lombardi che riferisce circa il procedimento penale che ha coinvolto il Dott. Rino Vincenzi e il sig. Gardenal Gianni, entrambi attualmente dipendenti della società Ecoveneta S.p.A. nell'ambito della divisione Servizi Costleri, il primo in qualità di Responsabile Tecnico il secondo di addetto al ricevimento rifiuti. Il reato loro ascritto è quello, in sostanza, di smaltimento illegale di rifiuti avvenuto in periodi antecedenti l'ingresso di Ecoveneta nella gestione dell'impianto di Marghera, pendente quindi la precedente gestione da parte dell'attuale proprietà della Servizi Costleri S.r.l. Ecoveneta risulta pertanto completamente estranea ai fatti contestati e tanto meno AIMECO la quale è subentrata al solo contratto di affitto dal giorno 9 marzo 2004, con atto a rogito Notaio Barone n. 169816".

"... Tornando al procedimento penale, che ha coinvolto Il Dott. Rino Vincenzi e Il sig. Gianni Gardenal, con conseguente arresto, lo stesso ha avuto come conseguenza anche il contestuale provvedimento di sequestro preventivo dello stabilimento di Marghera da parte del Tribunale Ordinario di Venezia. Dal dispositivo dell'ordine di sequestro si desume, naturalmente, l'estraneità della nostra Società ai fatti ascritti al Dott. Vincenzi e al sig. Gardenal".

- 6) con Sentenza del Tribunale Penale di Venezia (del 7.2.2008) gli imputati venivano condannati per illecito smaltimento e traffico di rifiuti (prospettandosi al riguardo l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti) nonché unitamente ai responsabili civili, tra cui l'odierna convenuta, al risarcimento del danno ambientale e dei danni subiti dalle parti civili.
- 7) Il sequestro del marzo 2004 di fatto sospendeva qualsiasi attività all'interno della piattaforma ed AIMECO non poteva assumere la gestione effettiva dell'impianto.
- 8) In risposta alle molteplici richieste di dissequestro avanzate, la Procura di Venezia solo nel dicembre 2004 acconsentiva ad un parziale e progressivo dissequestro, subordinato allo smaltimento dei rifiuti, considerando tutti i materiali rifiuti speciali, per i quali erano necessarie complesse procedure, sottoposte alla continua vigilanza del NOE CC.
- 9) di fatto AIM BONIFICHE non ha potuto sino ad oggi riavviare l'impianto di Marghera nel quale erano presenti 5.189,869

tonnellate di rifiuti sottoposti a sequestro, da smaltire secondo le prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria nel dicembre del 2004; inoltre ha sostenuto spese per la gestione, la manutenzione ed il parziale smaltimento di rifiuti (come risulta dalla lettera 21.5.2008 residuavano a quella data circa 1.593,259 tonnellate), ha sostenuto e dovrà sostenere ingenti oneri per l'adeguamento degli impianti, la caratterizzazione del sito e la bonifica complessiva di tutta l'area. Ha altresì corrisposto e/o rimborsato ad ECOVENETA canoni di affitto, spese di gestione dell'impianto e di smaltimento.

Rito e competenza

L'art. 447 bis, I comma, c.p.c. estende alle controversie in materia di affitto di azienda il cd. rito lavoro, ed al secondo comma sanziona con la nullità le clausole di deroga alla competenza territoriale.

Da ciò ne deriva l'applicazione alla fattispecie del rito previsto dagli artt. 414 e segg.¹ c.p.c. e la competenza del Tribunale di Venezia essendo il luogo ove si svolgeva l'attività e si trova l'immobile in cui era esercitata l'attività affittata².

¹ Cassazione civile sez. III 05 febbraio 2008 n. 2673 "L'art. 447 bis cod. proc. civ., introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 70, ha unificato tutte le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani, e di affitto di azienda, quanto al rito applicabile, qualunque sia la natura dei diritti fatti valere dalle parti sulla base dei suddetti contratti.

² Cassazione civile sez. III 07 marzo 2005 n. 4873 "Tra le controversie attribuite dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile sono comprese le controversie in materia di affitto di azienda"

Diritto e ragioni della domanda

La società attrice propone una serie di domande aventi tutte come oggetto il contratto 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl poi AIM Bonifiche s.r.l. subentrava ad ECOVENETA s.p.a nel contratto d'affitto d'azienda 27 maggio 2003, nulla opponendo la SERVIZI COSTIERI srl.

Tali domande devono intendersi tra loro gradate e subordinate, alternativa quella concernente la nullità³, comune e conseguente a tutte le domande proposte deve intendersi quella risarcitoria e di ripetizione di indebito.

Prima domanda: l'annullamento del contratto per dolo ex artt. 1427/1439 cc.

La prima domanda riguarda l'annullamento del contratto a seguito di dolo.

Come è noto, il contratto è annullabile se uno dei due contraenti è stato indotto in errore dai raggiri usati dall'altro contraente oppure da un terzo.

Nella nostra fattispecie è indubbio che ECOVENETA spa, occultando l'illecita gestione di rifiuti (ed anzi l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere) e il conseguente danno

³ Cassazione civile sez. III 12 marzo 2008 n. 6629 sull'ammissibilità delle domande svolte in via alternativa o subordinata: "La parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l'intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerge da ulteriori sussidi interpretativi".

arrecato all'ambiente, induceva AIMECO srl (poi denominata AIM Bonifiche srl) a subentrare a se stessa nel contratto d'affitto, nulla opponendo la ceduta affittante SERVIZI COSTIERI srl (perfettamente consapevole della circostanza).

Vi sono tutti i presupposti per ritenere sussistente, nella fattispecie, l'ipotesi del dolo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1439 c.c.⁴, in quanto il lamentato comportamento si inseriva in una più ampia condotta che si configura, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito.

Come detto, infatti, ECOVENETA spa ometteva di dare notizia del sequestro (avvenuto il giorno prima della sottoscrizione del contratto di cessione), e dell'esistenza di qualsivoglia irregolarità nella gestione della discarica dando – anche successivamente – assicurazioni contrarie.

Alla clausola 5 del contratto 9 marzo 2004 si legge infatti: "La società cedente garantisce la validità ed efficacia del contratto ceduto".

AIMECO srl subentrava, giuridicamente ma – come sopra evidenziato – non di fatto, in un contratto in cui era sospesa qualsiasi attività all'interno della piattaforma. Tant'è che ECOVENETA spa continuava a gestire direttamente l'attività,

⁴ Cassazione civile 22 dicembre 1983 n. 7572: "Il dolo come causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo)".

tenendo la contabilità.

E' di tutta evidenza che se la situazione fosse stata esternata AIMECO srl non avrebbe certamente maturato e manifestato la sua volontà di subentrare nel rapporto di affitto di azienda ed avrebbe desistito dall'affare.

In altri termini, la fattispecie venutasi ad enucleare ha tutti gli estremi della cd. "truffa contrattuale". In quanto è indubbia l'esistenza del dolo iniziale di ECOVENETA spa che, influenzando sulla volontà negoziale di AIMECO srl, manifesta nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.⁵

Il contratto non aveva poi successivamente potuto avere concreta esecuzione in quanto ECOVENETA s.p.a. di fatto continuava la gestione.

Il dolo di ECOVENETA s.p.a. si veniva completamente a manifestare solo dopo il deposito della Sentenza del Tribunale di Venezia del 7.12.2008 là dove appare chiaro che ECOVENETA s.p.a. risulta, contrariamente a quanto affermato, aver continuato nella illecita attività di smaltimento di rifiuti già iniziata da SERVIZI

⁵ Cassazione civile sez. II 26 maggio 2008 n. 13566 "Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro, non è nullo, ma annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c.. Infatti, il dolo costitutivo del delitto di truffa (art. 640 c.p.) non è diverso, né ontologicamente né sotto il profilo intensivo, da quello che vicia il consenso negoziale, atteso che entrambi si risolvono negli artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così viziare il consenso."
Cassazione penale sez. II 17 marzo 1993 "La mendace dichiarazione di una delle parti, fatta all'altra parte durante l'iter formativo del contratto, di essere in grado di adempiere l'obbligazione, pure in assenza di qualsiasi messa in scena, in quanto destinata a creare un falso convincimento, operando sulla psiche del soggetto ingannato, integra l'elemento del raggirio il quale, se posto in essere con dolo, realizza la figura criminosa della truffa contrattuale"

COSTIERI srl .

Da questa Sentenza si veniva a conoscenza che:

- nel giugno 2003 (pag. 32 e 33 della Sentenza), allorquando era già operativo il contratto di affitto d'azienda tra SERVIZI COSTIERI ed ECOVENETA, a seguito di un accesso del CT, dr. Iacucci, presso la piattaforma di Marghera, si era riscontrato come "la struttura mancasse di qualsiasi impianto tecnologico attraverso cui poter realizzare processi di recupero di rifiuti gestiti ... mancava del tutto un impianto di Inertizzazione mediante il trattamento fisico (cioè a dire un impianto che, grazie all'uso di Inertizzanti, realizzasse dei conglomerati); un impianto di trattamento aeriformi; un impianto di lavaggio dei materiali; un impianto di destinazione delle miscele liquide ovvero di destinazione dei solventi presenti ... l'operazione di triturazione avveniva in assenza totale dei sistemi di salvaguardia ambientale e di sistemi di aspirazione delle sostanze libere durante le fasi di apertura e confezionamento, di macinazione e triturazione dei rifiuti" con la conseguenza che "le uniche attività possibili presso l'impianto erano quelle inerenti alla miscelazione dei rifiuti nonché alla triturazione degli imballaggi contenenti rifiuti e allo stoccaggio" e che la procedura (NDR: Illecita) è rimasta sempre la stessa nei periodi di gestione delle due società.

Sempre dalla citata Sentenza (pag. 42) si evidenziava che anche con riferimento alla gestione di ECOVENETA spa le condotte abusive iniziate da Servizi Costieri srl erano rimaste

sostanzialmente invariate, con particolare riferimento alla irregolare modalità di tenuta dei rifiuti, alla indiscriminata miscelazione degli stessi, alla attribuzione di CER (NDR: codici identificativi dei rifiuti) non corretti, nonché all'abusivo invio dei rifiuti alla destinazione finale".

Il tutto all'evidente fine di conseguire maggiori ed illeciti profitti, tant'è che a pag. 46 il Tribunale così si esprime: "Anche per le gestioni della Servizi Costieri e della Ecoveneta, pertanto, è ravvisabile l'esistenza di un'organizzazione di impresa, con impiego di strutture, mezzi e persone a ciò destinate, avvenuta sinteticamente in spregio alla normativa di settore ed alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e volta alla prevalente gestione abusiva dei rifiuti, secondo le modalità più volte riferite: vale a dire tramite il consistente avvio al recupero di rifiuti presi in carico dalle società per lo smaltimento, realizzato tramite l'indebita miscelazione di partite eterogenee, la predisposizione di formulari di identificazione falsi, talora accompagnati anche da certificati di analisi falsi, nonché mediante l'attribuzione di un codice CER "di comodo", compatibile con i siti di destinazione ma sostanzialmente finalizzata ad occultare le tipologie di rifiuti confluiti nelle miscele, non smaltibili nei siti scelti".

Inoltre esaminando i ruoli ed i compiti ripartiti tra i singoli imputati si evidenzia che risultano condannati:

- Vincenzi Rino dirigente di ECOVENETA spa (con sentenza di

applicazione pena su richiesta) all'epoca dei fatti illeciti contestati e poi indicato dal Lombardi per assumere la carica di Direttore tecnico in AIMECO srl

- Gardenal Gianni addetto alla programmazione delle entrate e delle uscite dei rifiuti di ECOVENETA spa all'epoca dei fatti illeciti contestati

- Bruno Lombardi, legale rappresentante di ECOVENETA spa all'epoca della cessione del contratto, che come il Vincenzi aveva in precedenza definito la sua posizione penale con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cpp.

Si venne a conoscenza, sempre attraverso la Sentenza, che oggetto di illecito smaltimento erano stati anche rifiuti provenienti dall'AIM di Vicenza a cui erano stati cambiati i codici.....

Pertanto solo col deposito di questa Sentenza si è potuta completamente apprendere l'attività dolosa posta in essere dalla convenuta, dal suo amministratore e da alcuni dei suoi dipendenti e collaboratori.

Al contrario, in precedenza ECOVENETA Spa ed il dr. Lombardi avevano minimizzato i problemi escludendo ogni illecita attività.

A questo riguardo è particolarmente significativo quanto da Lombardi dichiarato al Consiglio di Amministrazione AIMECO del 24.03.2004:

"... Tornando al procedimento penale, che ha coinvolto il Dott. Rino Vincenzi e il sig. Gianni Gardenal, con conseguente arresto, lo stesso ha avuto come conseguenza anche il contestuale

provvedimento di sequestro preventivo dello stabilimento di Marghera da parte del Tribunale Ordinario di Venezia. Dal dispositivo dell'ordine di sequestro si desume, naturalmente, l'estraneità della nostra Società ai fatti ascritti al Dott. Vincenzi e al sig. Gardenal".

E' di tutta evidenza il "dolus malus" della convenuta la quale, dopo aver conseguito i profitti e gli utili dell'irregolare gestione, era volta a far sì che su AIMECO si trasferissero le rilevanti conseguenze economiche dovute alle gravi carenze degli impianti tecnologici ed i conseguenti costi da sostenere per l'adeguamento e modernizzazione degli impianti, oltre a quelli per la bonifica del sito e - soprattutto - gli effetti economici (vedi sequestro) dello smaltimento conseguenti alla illecita gestione dei rifiuti, gli ulteriori oneri ed i mancati guadagni.

Ulteriore conferma probatoria del dolo è data:

- dal fatto che il contratto è stato sottoscritto da Lombardi Bruno (all'epoca amministratore di ECOVENETA e di AIMECO) per entrambe le parti;
- dalla circostanza, appresa con la Sentenza del 7.2.2008 del Tribunale di Venezia, che in precedenza, ex art. 444 c.p.p., sia il Lombardi che il Vincenzi avevano chiesto ed ottenuto nel processo penale l'applicazione della pena sull'accordo delle parti per i reati loro ascritti; sentenza di patteggiamento che - come è noto - il G.I.P. emette dopo aver constatato che dal complesso dell'attività di indagine sono emersi elementi probatori che

escludono la possibilità di una sentenza di proscioglimento in favore degli imputati ⁶.

In relazione alla domanda di annullamento si propone, come appresso quantificata, istanza di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali mediante condanna al pagamento della somma ritenuta di giustizia. All'accoglimento della domanda di annullamento conseguirà altresì la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto a titolo di ripetizione di indebito oggettivo.

Seconda domanda gradata e subordinata alla reiezione della precedente: Annullamento del contratto concluso in conflitto di interesse o con se stesso.

All'annullamento del contratto si giunge, se disattesa la precedente causa di annullamento, anche facendo riferimento agli articoli 1394 – 1395 cc. Queste norme regolano l'ipotesi del contratto concluso in conflitto di interessi o con se stesso.

Nella fattispecie la cessione del contratto di affitto di azienda fu sottoscritta per entrambe le parti da Lombardi, a ciò autorizzato.

Invero Lombardi astenendosi dal comunicare ad AIMECO srl i fatti

⁶ Cassazione civile sez. III 11 maggio 2007 n. 10847 e conforme Tribunale Milano sez. X 10 aprile 2008 n. 4954 "Nel caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p. la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi del predetto articolo costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile."

da lui conosciuti (e cioè l'intervenuto sequestro penale del giorno precedente, l'illiceità dell'attività di gestione dei rifiuti svolta e – come accertato in sede penale- la sostanziale inadeguatezza degli impianti), mette nel nulla qualsivoglia autorizzazione rilasciata dal rappresentato ai sensi dell'articolo 1395 cc.⁷

L'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato, e non anche qualora essa risulti contro tale determinazione.

Il comportamento di Lombardi, all'epoca amministratore di ECOVENETA s.p.a., è interamente riferibile anche a questa seconda società da lui rappresentata nell'atto.

⁷ Cassazione civile sez. III 30 maggio 2008 n. 14481 "Il conflitto d'interessi idoneo, ai sensi dell'art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro."
Cassazione Civile sez. III 8 novembre 2007 n. 23300 "Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi"
In tal senso anche Cassazione Civile Sez. I 20 febbraio 2004 n. 3385 e Cassazione Civile sez. III 17 luglio 2007 n. 15879.

Anche per questa domanda di annullamento si propone Istanza di risarcimento e condanna al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come appresso quantificati. All'accoglimento della domanda di annullamento conseguirà altresì la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto a titolo di ripetizione di indebito oggettivo.

Terza domanda gradata e subordinata alla reiezione delle precedenti: risarcimento danni per dolo Incidente

Altra domanda che viene svolta in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse disattesa la domanda di annullamento del contratto per dolo determinate, riguarda il riconoscimento del risarcimento per dolo Incidente.

In questa ipotesi il comportamento illecito (come sopra descritto), quale atto lesivo della libertà negoziale, per i fatti e le ragioni sopraindicate (e da aversi qui per riportate) imputabile ad ECOVENETA s.p.a., si traduce nel diritto al risarcimento del danno. Pur rimanendo il contratto validamente concluso, andranno risarciti i rilevanti costi di smaltimento, il mancato risultato economico positivo che avrebbe raggiunto se la controparte avesse agito lealmente e gli ulteriori costi sostenuti per l'adeguamento e modernizzazione degli impianti ed ogni altra spesa, gli ulteriori oneri ed i mancati guadagni.

Anche in questo caso il "dolus Incidens" di ECOVENETA s.p.a., dopo aver conseguito i profitti e gli utili dell'irregolare gestione, consiste nel far sì che su AIMECO si trasferissero le rilevanti

conseguenze economiche dovute alla gravi carenze degli impianti tecnologici ed i conseguenti costi da sostenere per l'adeguamento e modernizzazione degli impianti, oltre a quelli per la bonifica del sito e gli effetti economici (vedi sequestro) conseguenti alla illecita gestione dei rifiuti, gli ulteriori oneri ed i mancati guadagni.

Si svolge pertanto autonoma domanda ex articolo 1440 codice civile⁸ con consequenziale domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (qui da ritenersi comprensivi delle somme, in seguito indicate, prestate in adempimento del contratto) mediante pagamento della somma ritenuta di giustizia ed appresso meglio quantificata.⁹

In tema di dolo incidente, l'attore, una volta provata l'esistenza delle circostanze maliziosamente tacite su un elemento non

⁸ Quale precedente si indica: Cassazione civile sez. II 14 ottobre 1991 n. 10779 "La reticenza del contraente si atteggia quale tipico fenomeno di dolo omissivo realizzato in palese violazione del principio generale di buona fede. Tale fenomeno, nella fattispecie l'avere i venditori tenuta nascosta la pendenza dell'azione di rivendica da parte del terzo sul bene oggetto di trasferimento, può fondare, tra gli altri rimedi concessi dalla legge, la domanda di responsabilità ex art. 1440 c.c. per il caso di dolo incidente." Vedi anche Cassazione civile sez. I 07 marzo 2007 n. 5273

⁹ Cassazione civile sez. I 07 marzo 2007 n. 5273 "il contraente in malafede è responsabile dei danni provocati dal suo comportamento illecito e i danni vanno commisurati al minor vantaggio o al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che ne sia dimostrata l'esistenza di ulteriori, i quali risultino collegati a detto comportamento" Cassazione civile sez. III 29 marzo 1999 n. 2956 "Il danno risarcibile nell'ipotesi del dolo incidente, prevista dall'art. 1440 c.c., non si esaurisce nelle diverse condizioni alle quali l'accordo viene concluso, bensì si estende alla totalità dei danni, valutati nel loro complesso, che risultino collegati da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. Rilevano sia il danno emergente che il lucro cessante"

trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro al fini dell'"an debeat", in quanto deve ritenersi operante la presunzione "iuris tantum" che, senza tale condotta, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.¹⁰

Quarta domanda: Il risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione ed esecuzione del contratto

La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, benché assuma rilievo anche come dolo incidente, se il contratto concluso sia valido, legittima nella nostra fattispecie autonoma domanda essendo risultata pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto.

Questo comporta che la parte che si ritenga lesa può agire per ottenere il risarcimento del danno che detta violazione le abbia provocato.

Il contraente in malafede è responsabile dei danni provocati dal suo comportamento illecito e i danni vanno commisurati al minor vantaggio o al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede.

¹⁰ Tribunale Roma sez. X 14 febbraio 2008

Si è ormai chiarito che l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.

L'esame delle norme positivamente dettate dal legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto.

Recentemente le Sezioni Unite ¹¹ (ricependo l'impostazione

¹¹ principio tratto da Cassazione Civile sez. un. 19 dicembre 2007 n. 26724: «La violazione delle norme di comportamento tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità. Che la distinzione tra norme di comportamento e norme di validità, sovente ribadita anche dalla dottrina, sia fortemente radicata nei principi del codice civile è difficilmente contestabile. Per persuadersene è sufficiente considerare come dal fondamentale dovere che grava su ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede - immanente all'intero sistema giuridico, in

accolta da Cass. sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024) hanno rinsaldato la distinzione tra regole comportamentali e regole di validità circoscrivendo l'ambito di operatività della nullità virtuale, e, correlativamente, estendendo il rimedio della responsabilità precontrattuale oltre i suoi confini tradizionali : dai casi di trattative infruttuose, in quanto ingiustificatamente interrotte o seguite da un contratto invalido, ai casi di trattative che, per effetto dell'altrui comportamento scorretto, sfociano in un contratto valido ma dannoso.

A tutto ciò si aggiunga la ulteriore violazione nella fattispecie dell'art. 1375 c.c., che impone l'obbligo di eseguire in buona fede il contratto concluso; è evidente che il rispetto di tale obbligo difficilmente si può riscontrare in chi, sin da prima della conclusione del contratto, si sia ispirato a comportamenti maliziosi e reticenti.

quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., e sottostante a quasi tutti i precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto negoziale (ivi compresi quelli qui in esame) - il codice civile faccia discendere conseguenze che possono, a determinate condizioni, anche riflettersi sulla sopravvivenza dell'atto (come nel caso dell'annullamento per dolo o violenza, della rescissione per lesione enorme o della risoluzione per inadempimento) e che in ogni caso comportano responsabilità risarcitoria (contrattuale o precontrattuale)... (omissis). La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione".

Si svolge pertanto domanda risarcitoria per violazione delle norme che prevedono che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione e nella esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede¹². Ne consegue il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (qui da ritenersi comprensivi delle somme, in seguito indicate, prestate in adempimento del contratto) mediante pagamento della somma ritenuta di giustizia ed appresso meglio quantificata

Quinta domanda: annullamento del contratto per errore ex art. 1429 c.c.

Nella denegata, ma per il vero improbabile ipotesi, che non venisse riconosciuta l'induzione all'errore con dolo da parte della convenuta (ipotesi che confluisce nell'annullamento per dolo), il contratto deve essere comunque annullato per errore.

Tale domanda viene posta in via graduata, solo sul presupposto della reiezione delle precedenti domande e per mero scrupolo defensionale, in forma estremamente subordinata, così che la sua proposizione non possa intendersi concettualmente incompatibile con le precedenti domande tutte. ¹³

¹² art. 1337 c.c.

¹³ Cassazione civile sez. I 19 giugno 2008 n. 16663 "La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine

L'errore, per le causali sopra descritte, è rilevante in quanto soddisfa sia il requisito dell'essenzialità che quello della riconoscibilità.

Trattasi di errore essenziale ex art. 1429 sia sub 1, che sub 2 e sub 3.

L'errore, quale vizio della volontà, qui assume rilevanza avendo incluso sul processo formativo del consenso a cagione del quale la parte AIMECO si è indotta a manifestare la propria volontà, in quanto caduto sulla natura o sull'oggetto del contratto [1322 c.c.]; sull'identità dell'oggetto della prestazione [1346 c.c.] ovvero sopra una qualità dello stesso da ritenersi determinante del consenso; ed infine per essere intervenuto sulla qualità della persona dell'altro contraente (era ignoto ad AIMECO il conflitto di interesse col Lombardi nella realtà sussistente, nonché il fatto che ECOVENETA svolgesse attività illecite).¹⁴

Nessun dubbio dalle circostanze sopra esposte sussiste sul fatto che l'errore fosse riconoscibile per ECOVENETA s.p.a. (la quale ha

ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza."

¹⁴ Tribunale Bologna sez. II 11 gennaio 2005 "Al fini dell'annullamento del contratto l'errore deve sussistere nel momento di formazione della volontà e consistere in una falsa rappresentazione della realtà capace di indurre il contraente a stipulare un contratto che non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse se avesse avuto conoscenza della realtà effettiva"

sottoscritto l'atto nella persona di Lombardi).

Conseguente alla declaratoria di annullamento per errore sarà la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna alla restituzione di quanto indebitamente prestato in esecuzione del contratto; danni tutti appresso specificati.

Sesta domanda: risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta

In via ancor più gradata e subordinata si propone avverso ECOVENETA s.p.a. domanda di risoluzione per inadempimento del contratto 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl subentrava nel contratto d'affitto ad ECOVENETA s.p.a.

L'inadempimento si fonda sui fatti sopra lamentati e che appresso si riassumono:

- violazione dell'obbligo di garantire la cessione di un contratto d'affitto valido ed efficace (art. 1410, I comma cc)
- indisponibilità degli impianti oggetto del contratto di affitto ed impossibilità di svolgere l'attività per l'inadeguatezza dei macchinari e degli impianti in relazione a profili essenziali per lo svolgimento dell'attività
- impossibilità di esercitare l'attività a seguito di sequestro penale dovuto ad attività illecita compiuta anche dalla cedente
- sospensione dell'autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte della Provincia di Venezia

- rilevanti oneri non previsti nè prevedibili per adeguamento impianti, per smaltimento rifiuti tossici, per bonifica del sito.

Conseguente alla declaratoria di risoluzione per inadempimento sarà la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto; danni appresso specificati.

Settima domanda: Il risarcimento dei danni come domanda autonoma per fatto illecito art. 2043 c.c. ed ex art. 2049 c.c.¹⁵

Se l'annullamento di un contratto è conseguente al dolo da parte di uno dei contraenti, il quale con tale sua condotta viola anche il principio del "neminem laedere", da tale lesione deriva l'obbligo di risarcire il danno alla parte che è vittima dell'inganno¹⁶.

Essendosi riconosciuto che il contraente, il cui consenso è stato carpito con dolo, può chiedere il risarcimento del danno anche senza proporre l'azione di annullamento del contratto prevista dall'articolo 1439 cc¹⁷, viene pertanto proposta anche separata domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., nonché ai sensi degli articoli 2049 c.c. per i fatti imputabili ai dipendenti e

¹⁵ Cassazione civile sez. I 19 settembre 2006 n. 20260 "Il contraente, il cui consenso risulti viziato da dolo, può chiedere il risarcimento del danno conseguente all'illecito della controparte lesivo della libertà negoziale, sulla base della previsione in tema di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., a prescindere dalla contemporanea proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c."

¹⁶ Cassazione sentenza nr. 56 del 1942

¹⁷ Cassazione sentenza nr. 2445 del 1968

collaboratori ECOVENETA s.p.a.

E' indubbio che nella fattispecie per le considerazioni in fatto ed in diritto sopra esposte e da aversi qui per integralmente riportate ECOVENETA s.p.a. ha violato, col suo comportamento omissivo, il principio del *neminem laedere* e la buona fede contrattuale per cui deve rispondere dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da ritenersi anche comprensivi delle somme in seguito indicate prestate in adempimento del contratto ed oggetto della domanda di ripetizione di indebito, ed essere condannata al pagamento della somma ritenuta di giustizia.

Domanda proposta in via alternativa: la eventuale nullità del contratto

Per scrupolo defensionale viene proposta una autonoma ed alternativa domanda di nullità del contratto per illiceità ed impossibilità dell'oggetto o della causa.

Com'è emerso dalla Sentenza del Tribunale di Venezia di cui sopra e dagli atti penali, oggetto della cessione non fu un'attività di smaltimento rifiuti, bensì un'attività che aveva come oggetto l'illecito smaltimento! E' di tutta evidenza dai fatti emersi che ECOVENETA s.p.a. andava a trasferire l'affitto di un'azienda in cui l'unico oggetto possibile era lo svolgimento di un'attività illecita.

L'oggetto inoltre era impossibile per indisponibilità degli impianti e dell'attività a seguito di sequestro e sospensione dell'autorizzazione a smaltire rifiuti da parte della Provincia di Venezia, per l'impossibilità a svolgere l'attività per l'inadeguatezza

dei macchinari e degli impianti in relazione a profili essenziali per lo svolgimento dell'attività (vedi sentenza Tribunale di Venezia 7 febbraio 2008 e atti istruttori in essa richiamati).¹⁸

Infine possono prospettarsi problemi di nullità anche con riferimento all'impossibilità dell'oggetto per inesistenza di valore economico apprezzabile (nessun valore può darsi, infatti, ad una attività illecita di smaltimento rifiuti) o riguardante una prestazione illecita (considerata l'attività di illecita lavorazione e smaltimento svolta dalla cedente).

Conseguente alla declaratoria di nullità sarà la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto a titolo di ripetizione di indebito oggettivo.

Il risarcimento dei danni e la loro quantificazione nonché la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto a titolo di ripetizione di indebito oggettivo.

Salva ogni maggiore o minore quantificazione ritenuta di giustizia si elencano le voci oggetto di risarcimento:

- costi di adeguamento impianti
- costi per smaltimento rifiuti
- costi per bonifica del sito
- costi per stipendi dipendenti

¹⁸ Articolo 1418 cc II comma: "Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [1343], la illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346."

- danno per perdita mensile e mancato guadagno¹⁹,
vantaggio o il maggior aggravio economico prodotto (sulla cui
quantificazione ci si rimette a giustizia)

- danno non patrimoniale

Dovrà poi condannarsi la ECOVENETA alla restituzione di quanto
ricevuto in esecuzione del contratto per € 2.372.704,83

Il danno, salvo migliore quantificazione nella maggiore o minore
somma di giustizia, può essere quantificato in almeno:

- € 2.178.178,00 per spese (per stipendi dipendenti, costi di
adeguamento impianti, per smaltimento rifiuti, ed altri costi di cui
alle fatture in atti) sopportate nel periodo 9 marzo 2004 - 30.
maggio 2006

- € 2.372.704,83 per somme pagate ad ECOVENETA (queste
somme vanno considerate a titolo di ripetizione di indebito
nell'ipotesi di accoglimento di una delle domande di annullamento,
nullità o risoluzione)

- € 1.400.000 preventivati per lo smaltimento dei rifiuti
sequestrati (somma in gran parte già spesa e che ci si riserva di
meglio quantificare come si evidenzia dai mastri prodotti)

- € 1.000.000 preventivati per la bonifica complessiva di tutta
l'area industriale

¹⁹ Tribunale Trani 10 ottobre 2006: "Il danno risarcibile per la violazione delle
regole di condotta degli intermediari finanziari non è limitato al solo interesse
negativo, ma comprende altresì il minor vantaggio conseguente all'acquisto di
un prodotto finanziario inadeguato o, comunque, meno vantaggioso di quello
che l'investitore avrebbe acquistato se adeguatamente informato."

- €. 40.000/50.000 per costi fissi mensili

Ci si rimette a giustizia sulla quantificazione del danno non patrimoniale, dovuto anche alle società, inteso come ampia categoria, che qui comprende anche il danno all'immagine ed ad un regolare funzionamento della vita aziendale ed economica.²⁰

Si richiede che sulle somme liquidate vengano riconosciuti il maggior danno (rappresentato dal costo dei finanziamenti bancari sopportati e/o dalla svalutazione monetaria²¹) e gli interessi legali.

²⁰ Cassazione civile sez. III 03 marzo 2000

²¹ Cassazione civile sez. III 18 luglio 2008 n. 19958: In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, correttamente i giudici del merito disattendono l'assunto secondo cui è sufficiente l'appartenenza del creditore di una somma di danaro a una delle categorie economiche generali in cui si articola la società perché lo stesso abbia diritto a beneficiare oltre che degli interessi anche della rivalutazione monetaria verificatasi "medio tempore". Se, infatti, a norma dell'art. 1224 c.c. «l'ulteriore risarcimento» previsto dal comma 2 del ricordato articolo spetta esclusivamente «al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore e non è palesemente sufficiente invocare di appartenere a una determinata categoria economica, per chiedere e ottenere la rivalutazione del proprio credito. Certo, infatti, che tutti i creditori appartengono, comunque, a una delle categorie economiche generali - se non altro a quella dei creditori occasionali - facendo applicazione del principio ora disatteso ne deriverebbe una sostanziale abrogazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., con conseguente trasformazione dei debiti pecuniarî in debiti di valore, in contrasto con i principi generali. Deve concludersi, pertanto, come avverte la più attenta giurisprudenza in argomento, che solo nell'eventualità il creditore appartenga alla categoria degli imprenditori commerciali la prova del pregiudizio patrimoniale subito in dipendenza del fatto notorio dell'inflazione può essere utilizzata la presunzione, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata destinata a impieghi antinflattivi, mentre in ogni altro caso è onere del creditore dare la dimostrazione dei propri assunti. (Non potendosi dare seguito a quanto affermato in alcune occasioni e cioè che chi alleggi la propria condizione di creditore occasionale di una somma a lui spettante, null'altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata al risparmio in forme tali da

Si fa espressa riserva di separata azione per far valere ogni diritto (anche eventualmente di impugnativa per annullamento o risoluzione) in relazione al successivo contratto 30/05/2006 con cui AIM BONIFICHE acquistava da SERVIZI COSTIERI il ramo d'azienda per cui è causa e di ogni eventuale ulteriore diritto ed azione verso ECOVENETA, nonché di separata azione verso il dott. Lombardi per le sue concorrenti responsabilità.

Tutto ciò premesso i sottoscritti procuratori nell'interesse di AIM Bonifiche srl

ricorrono ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. avverso
ECOVENETA s.p.a. con sede legale in VIALE DELL'INDUSTRIA 42 -
VICENZA (VI), in persona del legale rappresentante

avanti il Tribunale Civile di Venezia

affinché, il Giudice fissata l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Nel merito

- 1) In via principale dichiarasi l'annullamento per dolo ex artt. 1427/1439 cc. del contratto 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl (ora AIM Bonifiche srl) subentrava nel contratto d'affitto 27 maggio 2003 ad ECOVENETA s.p.a.
- 2) In via subordinata dichiarasi l'annullamento del contratto concluso in data 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl (ora AIM

superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore).

Bonifiche srl) subentrava nel contratto d'affitto 27 maggio 2003 ad ECOVENETA s.p.a., ai sensi degli articoli 1394 – 1395 cc.

3) In via ulteriormente subordinata dichiararsi la responsabilità ex art. 1440 c.c. per dolo Incidente di ECOVENETA s.p.a. nella conclusione del contratto 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl (ora AIM Bonifiche srl) subentrava nel contratto d'affitto 27 maggio 2003 ad ECOVENETA s.p.a.

4) In via ulteriormente subordinata dichiararsi il diritto della ricorrente AIM Bonifiche srl al risarcimento del danno per violazione da parte di ECOVENETA dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione ed esecuzione del contratto 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl (ora AIM Bonifiche srl) subentrava nel contratto d'affitto 27 maggio 2003 ad ECOVENETA s.p.a.

5) In via ancor più gradata dichiararsi l'annullamento del contratto per errore ex art. 1429 c.c.

6) In via ulteriormente subordinata dichiararsi la risoluzione per inadempimento della convenuta in relazione al contratto 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl subentrava nel contratto d'affitto ad ECOVENETA s.p.a.

7) In via ulteriormente subordinata accertarsi il diritto della ricorrente AIM Bonifiche srl al risarcimento del danno ex artt. 2043, 2049 cod. civ. verso la ECOVENETA s.p.a. per i fatti di cui al ricorso

8) In via alternativa alle domande di annullamento, risarcimento e

risoluzione, come sopra proposte e graduate, dichiarasi la nullità del contratto concluso in data 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl (ora AIM Bonifiche srl) subentrava nel contratto d'affitto 27 maggio 2003 ad ECOVENETA s.p.a.

9) Sempre in via principale condannarsi, anche quale conseguenza dell'accoglimento delle domande sopra proposte in via principale, ovvero subordinata o alternativa che precedono, la ECOVENETA s.p.a. al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, mediante pagamento della ritenuta somma di giustizia, e che si indica in €. 5.000.000,00, in favore della AIM Bonifiche srl; nonché condannarsi ECOVENETA s.p.a. alla restituzione in favore di AIM Bonifiche srl, a titolo di risarcimento danni o a titolo di ripetizione di indebito oggettivo all'esito delle domanda sopra proposte, di quanto prestato in esecuzione del contratto concluso in data 9 marzo 2004 col quale AIMECO srl (ora AIM Bonifiche srl) subentrava nel contratto d'affitto 27 maggio 2003 ad ECOVENETA s.p.a., mediante pagamento della ritenuta somma di giustizia, e che si indica in almeno €. 2.372.704,83.

Riconoscersi sulle somme liquidate il maggior danno e gli interessi legali.

10) Spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, C.P.A. e 12,5% rimborso spese gen. integralmente rifusi.

11) Sentenza provv. esecutiva.

In via istruttoria

Sul presupposto che il giudice di merito può legittimamente tenere

conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile ²², si chiede:

a) - l'acquisizione degli atti relativi al processo penale di cui alla Sentenza 7 febbraio 2008 del Tribunale di Venezia, dei documenti tutti acquisiti in quel procedimento, dei verbali relativi all'escussione dei testimoni e consulenti tecnici, nonché in particolare della consulenza tecnica del dr. Alessandro Iacucci acquisita al fascicolo del dibattimento.

b) - l'acquisizione degli atti della Sentenza resa ex art. 444 c.p.p. il 9 marzo 2006 dal Giudice dell'Udienza preliminare nel procedimento penale a carico di Lombardi Bruno e Vincenzi Rino e del decreto di rinvio a giudizio degli altri coimputati.

c) - l'acquisizione degli atti di cui al decreto di sequestro depositato il 23.02.2004 dal GIP di Venezia

d) - l'acquisizione del provvedimento della Provincia di Venezia che sospende nel 2004 la licenza di esercizio ad ECOVENETA s.p.a. e relativi allegati.

Se ritenuto non sufficiente il materiale probatorio acquisito o già

²² Cassazione civile sez. Iav. 05 dicembre 2008 n. 28855; Tribunale Milano sez. V 03 giugno 2008 n. 72143: "Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (Cass. 11426/06)."

prodotto e sull'ulteriore presupposto che a parere di questa difesa la prova per testi appare superflua atteso che nel contratto impugnato non si fa menzione delle circostanze oggetto del capitolato (per cui esiste prova documentale sul punto), per puro scrupolo defensionale si chiede prova per interrogatorio e per testi sulla seguente circostanza:

1) Vero che gli Impianti della piattaforma di Marghera – via Righi 10 erano inadeguati ai sensi di legge, come da perizia redatta e come da provvedimento del PM del 21.07.2004.

nonché sulla seguente:

2) Vero che nell'impianto di Marghera erano presenti all'8 marzo 2004 5.189,869 tonnellate di rifiuti sottoposti a sequestro, da smaltire secondo le prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria nel dicembre del 2004, e di essi oltre 5.000,00 tonnellate si riferivano alla gestione ECOVENETA.

Si indicano a teste per entrambi i capitoli: dr. Iacucci Alessandro, Ten. Adriano Sacconi, M.a. Agugiario Emanuele, M.a. Giuseppe Santangelo, M.a. Antonio Di Gioia, M.a. Sergio Parise.

Disporsi eventualmente CTU.

Con riferimento al danno ²³ si chiede di provare per testi ed interrogatorio i seguenti capitoli:

3) Vero che per la piattaforma di Marghera AIMECO/AIM Bonifiche nel periodo 9 marzo 2004-31 dicembre 2004 ha sostenuto spese

²³ Si ricorda che a titolo di danno vanno riconosciuti anche il minor vantaggio o il maggior aggravio economico prodotto

(per stipendi dipendenti, costi di adeguamento impianti, per smaltimento rifiuti ed altri costi di cui alle fatture in atti), a mezzo uscite di banca, per complessivi €. 271.267,92, come da partitativo di banca che si mostra.

4) Vero che per la piattaforma di Marghera AIMECO/AIM Bonifiche nel periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2005 ha sostenuto spese (per stipendi dipendenti, costi di adeguamento impianti, per smaltimento rifiuti, ed altri costi di cui alle fatture in atti), a mezzo uscite di banca, per €. 2.681.782,32, come da partitativo di banca che si mostra.

5) Vero che per la piattaforma di Marghera AIM Bonifiche nel periodo 1 gennaio 2006-30 maggio 2006 ha sostenuto spese (per stipendi dipendenti, costi di adeguamento impianti, per smaltimento rifiuti, altri costi), a mezzo uscite di banca, per €. 427.639,13, come da partitativo di banca che si mostra.

6) Vero che AIM BONIFICHE ha rimborsato ad ECOVENETA a titolo di contributo per la gestione, la manutenzione ed il parziale smaltimento di rifiuti, la complessiva somma di €. 2.372.704,83 come da prospetto per le fatture emesse che si mostra al teste.

7) Confermo che le fatture in atti e che mi vengono mostrate si riferiscono a spese riguardanti la piattaforma di Marghera.

8) Vero che tutti i dipendenti di AIMECO/AIM BONIFICHE operano nella piattaforma di Marghera.

9) Vero che per lo smaltimento dei rifiuti sequestrati è stata preventivata ad AIMECO/AIM BONIFICHE la somma di circa 1,4

millioni di Euro e sono state spese sino al 20.02.2009 le somme di cui ai mastrini che si mostrano al teste

10) Vero che AIM Bonifiche dovrà sostenere oneri per la caratterizzazione del sito e per la bonifica complessiva di tutta l'area industriale, per circa 1 milione di euro.

11) Vero che I risultati di esercizio di AIMECO/AIM BONIFICHE sono stati sempre negativi

12) Vero che sono state rimborsate da AIMECO € 165.000 ad ECOVENETA da quest'ultima versata a SERVIZI COSTIERI a titolo di anticipo in conto acquisto per l'opzione.

13) Vero che AIMECO ha corrisposto a Servizi Costieri I canoni di affitto dell'azienda come da fatture in atti.

14) Vero che AIMECO ha sostenuto le spese per l'adeguamento delle attrezzature e per la loro manutenzione straordinaria come da fatture in atti.

15) Vero che la gestione della piattaforma di Marghera comporta costi fissi mensili per almeno €. 40.000,00/50.000,00

16) Vero che gli unici dipendenti di AIMECO/AIM BONIFICHE sono quelli impiegati presso la piattaforma di Marghera.

Teste: De Zotti dr. Gilberto di Vicenza, dr D. Vianello di Vicenza

Disporsi eventualmente CTU sul danni, sui costi di smaltimento, sugli oneri di bonifica.

Documenti offerti in comunicazione:

1. Contratto di affitto d'azienda 27 maggio 2003 tra la società ECOVENETA s.p.a. e la Servizi Costieri srl;

2. Decreto sequestro preventivo depositato il 23.2.2004 GIP Venezia;
3. Scrittura privata autenticata del 9 marzo 2004 AIMECO srl subentrava nel contratto d'affitto d'azienda ad ECOVENETA s.p.a.;
4. Verbale Interrogatorio Lombardi 17 ottobre 2007;
5. Verbale audizione dr. Lombardi avanti la Commissione Parlamentare di inchiesta 28.10.2003;
6. Verbale 24 marzo 2004 C.d.A. AIMECO;
7. Provvedimento Tribunale Venezia GIP del 28.07.2004 e allegato;
8. Verbale dissequestro Procura Venezia 14.12.2004;
9. Sentenza del Tribunale Penale di Venezia del 7.2.2008;
10. Sentenza GUP VENEZIA ex art. 444 c.p.p. Lombardi - Vincenti;
11. Lettera 21 maggio 2008 AIM ad ECOVENETA;
12. Visura storica ECOVENETA;
13. Partitario di banca (Intesa) periodo 9 marzo 2004-31 dicembre 2004;
14. Partitario di banca (Intesa - Antonveneta) periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2005;
15. Partitario di banca periodo (Intesa - Antonveneta) 1 gennaio 2006-30 maggio 2006;
16. Riepilogo uscite di banca;
17. Prospetto fatture emesse da ECOVENETA ad AIMECO;



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Giudice istruttore

letto il ricorso che precede;
ritenuta la propria competenza;
visto ed applicato l'art. 447 bis c.p.c.;

FISSA

l'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno

18/02/09

DISPONE

che la parte ricorrente provveda alla notifica di copia del ricorso e del decreto alla controparte nel termine di cui all'art 415 c.p.c.;

INVITA

la parte convenuta a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui all'art. 416 c.p.c..

Venezia

6/3/09

IL G.I.

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA
DEPOSITATO
- 6 MAR 2009
IL CANCELLIERE B3

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Copia conforme ALL' ORIGINALE



Venezia, - 6 MAR 2009
IL CANCELLIERE B9



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
- CANCELLERIA CIVILE -

* Certifico l'avvenuta corrispondenza del distico di copia conforme
mediante l'applicazione di marche sull'originale o sull'istanza,
per complessivi Euro 35,40
Venezia, il 6 MAR 2009

IL CANCELLIERE

4932

9,07

5009

U
I
O
V